



**ALLEGATO "B" AL N. 1.875 DI RACCOLTA**

S T A T U T O

C.U.S. FIRENZE A.S.D.

**TITOLO I - Natura e scopi**

**ARTICOLO 1**

**Definizione**

1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Centro Universitario Sportivo di Firenze, Associazione Sportiva Dilettantistica: C.U.S. Firenze A.S.D.". Il C.U.S. Firenze Associazione Sportiva dilettantistica è Ente Sportivo Universitario, con sede Firenze, che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).

2. Il C.U.S. Firenze A.S.D. è associazione che realizza le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, con operatività limitata, normalmente, alla Regione Toscana, ai fini delle L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 lett. c), L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 lett. d), lett. g) e successive modificazioni.

3. Il C.U.S. Firenze A.S.D. attua le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria dell'Università degli Studi di Firenze direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I..

4. Il C.U.S. Firenze A.S.D. sin dal 1952 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto CONI, ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I..

5. Il C.U.S. Firenze A.S.D. considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.

6. Il C.U.S. Firenze A.S.D. si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

7. Il C.U.S. Firenze A.S.D. si vincola a non svolgere attività incompatibile con lo Statuto del C.U.S.I. e con le sue finalità.

**ARTICOLO 2**

**Finalità**

1. Sono finalità del C.U.S. Firenze A.S.D.:

- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria;
- b) l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell'ambito del CONI, della FISU, delle FSN e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4;
- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;
- d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;
- e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con l'università di riferimento, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione scuola-università all'interno di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il tramite della cultura sportiva;
- f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento;
- g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

- a) acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dall'università ovvero da enti pubblici o privati;
- b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati;
- c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più

in generale, per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;

d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;

e) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

### **ARTICOLO 3**

#### **Natura**

1. Il C.U.S. Firenze A.S.D. è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.

2. Il C.U.S. Firenze A.S.D. ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello statuto della federazione.

Ferma l'autonomia prima enunciata, il C.U.S. Firenze A.S.D. accetta le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e discipline sportive associate alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purché non in contrasto con lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I..

3. Il C.U.S. Firenze A.S.D. può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.

4. L'adesione del C.U.S. Firenze A.S.D. al C.U.S.I. comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.

### **ARTICOLO 4**

#### **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).

### **ARTICOLO 5**

#### **Modalità di adesione al C.U.S.I.**

1. Il C.U.S. Firenze A.S.D., già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente Statuto è socio - federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art. 24.

2. Il C.U.S. Firenze A.S.D. accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte

le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.

3. Il C.U.S. Firenze A.S.D. acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:

a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;

b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

#### **ARTICOLO 6**

##### **Strutture organizzative**

1. Il C.U.S. Firenze A.S.D. struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.

2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Firenze A.S.D., fermo restando l'autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale del singolo C.U.S., aderente al C.U.S.I..

3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I..

#### **TITOLO II - Gli Associati**

##### **ARTICOLO 7**

##### **Associati del C.U.S. Firenze A.S.D.**

1. Sono associati del C.U.S. Firenze A.S.D. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S. Firenze A.S.D..

2. Sono associati effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario avente sede legale nella città, sede del C.U.S. Firenze A.S.D., fatto salvo specificatamente quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15 dello Statuto del C.U.S.I., che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. Firenze A.S.D..

3. Sono associati anziani tutti gli associati che, avendo cessato di appartenere alla categoria di associati effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.

4. Per divenire associato effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal

regolamento di attuazione del presente Statuto.

5. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.

6. La qualità di associato viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro degli associati.

7. Gli associati effettivi ed anziani non possono far parte di altre associazioni sportive qualunque sia l'incarico da loro ricoperto, che siano in contrasto con le finalità del C.U.S. Firenze A.S.D..

8. È fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di associati, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categorie di associati.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Esclusione - recesso - decadenza**

1. L'inadempimento da parte degli associati agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. Firenze A.S.D.. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un associato ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. Firenze A.S.D., essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea degli associati del C.U.S. Firenze A.S.D..

2. Il recesso dell'associato ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S. Firenze A.S.D..

3. Decade dalla qualifica di associato: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di associato anziano

#### **TITOLO III - I Tesserati**

##### **ARTICOLO 9**

##### **Definizione**

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. Firenze A.S.D., sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.

2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. Firenze A.S.D. che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I..

3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I..

##### **ARTICOLO 10**

##### **Diritti e Doveri dei Tesserati**

1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.

2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

3. I tesserati hanno il diritto di praticare l'attività sportiva con l'utilizzo degli impianti e secondo i programmi e calendari sportivi promossi dal C.U.S., godono di una assicurazione sportiva antinfortunistica in ottemperanza alle norme di legge.

#### **TITOLO IV - Organi**

##### **ARTICOLO 11**

###### **Organi del C.U.S. Firenze A.S.D.**

Sono organi del C.U.S. Firenze A.S.D.:

- \* l'Assemblea dei soci;
- \* il Presidente;
- \* il Consiglio Direttivo;
- \* il Collegio dei Revisori.

##### **ARTICOLO 12**

###### **Norme in tema di Assemblea**

1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. Firenze A.S.D. ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ciascun socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. L'elettorato attivo e passivo, per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti dei C.U.S. o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale, è sospeso fino al perdurare del rapporto.

2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. Firenze A.S.D. e su un quotidiano locale (ovvero F.A.L.).

3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci del C.U.S. Firenze A.S.D..

4. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Il presente Statuto individua le materie riservate alle competenze dell'una o dell'altra, nel rispetto delle regole imposte dallo Statuto del C.U.S.I..

##### **ARTICOLO 13**

###### **L'Assemblea Ordinaria**

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, le seguenti materie:

- a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto del tetto minimo di 5 (cinque) e massimo

di 15 (quindici);

- b) elezione separata del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- c) elezione separata del Presidente del Collegio Revisori Conti e dei due membri effettivi;
- d) approvazione annuale del Bilancio Consuntivo, della Relazione Finanziaria e della Relazione Tecnico-morale del Presidente;
- e) approvazione della destinazione dell'Avanzo di gestione oppure delle modalità di copertura finanziaria del Disavanzo;
- f) approvazione del programma di attività future;
- g) esame di ogni altro argomento inerente la gestione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo;
- h) l'eventuale nomina, se prevista dal Regolamento di attuazione del presente Statuto di un Presidente e di Membri onorari.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e deve tenersi entro il 30 aprile e comunque non meno di 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Federale. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

#### **ARTICOLO 14**

##### **L'Assemblea Straordinaria**

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria le seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) elezione degli organi direttivi nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- c) elezione di singoli Consiglieri in sostituzione di Consiglieri dimissionari o decaduti o cessati purché il loro numero nel totale non comporti la decadenza dell'intero organo;
- d) elezione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per qualsiasi causa abbiano cessato l'incarico prima della scadenza del termine;
- e) revoca degli organi o di singoli componenti in presenza di motivi gravi, sulla base di mozione di sfiducia approvata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto;
- f) scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione e liquidazione della stessa;
- g) nomina dei liquidatori, determinazione dei poteri loro attribuiti e devoluzione del patrimonio secondo lo Statuto e le leggi vigenti.

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata per trattare gli argomenti previsti dal precedente comma 1 secondo le seguenti modalità:

- a) per le modifiche dello Statuto l'assemblea è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto e

delibera con la maggioranza dei presenti;

b) per la sostituzione degli organi o di persone dimissionarie, e/o decadute e/o cessate o per la loro revoca nelle ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) del comma precedente, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria;

c) per lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione, ai sensi del Codice Civile, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto di voto.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto tra i soci del C.U.S. Firenze A.S.D..

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. Firenze A.S.D. ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:

a) nominare nel corso della sua prima riunione nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere che collaborerà con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del C.U.S.;

b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;

c) convocare le assemblee degli associati;

d) approvare gli eventuali regolamenti interni;

e) approvare il bilancio preventivo;

f) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;

g) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea;

h) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;

i) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;

j) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente statuto.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 (cinque) e massimo di 15 (quindici), compresi il Presidente ed i membri di cui al successivo comma 5.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni

e sono rieleggibili.

4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo gli associati del C.U.S. Firenze A.S.D., salvo quanto stabilito al successivo comma 5.

5. I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea ordinaria. Una percentuale di Consiglieri non superiore al 20% (venti per cento) del numero dei componenti del Consiglio Direttivo come determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3 è nominata direttamente dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. Firenze A.S.D., nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.

7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza dei presenti stessi.

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.

9. Il Consiglio Direttivo decade:

- a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S. Firenze A.S.D., per qualunque motivo;
- a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti

#### **ARTICOLO 17**

##### **Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri, soci e non soci, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente viene eletto con votazione separata dall'Assemblea. Ogni membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili o nell'Albo dei dottori commercialisti. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale, in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha anche le funzioni di revisore contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede altresì, ai sensi dell'art. 2429 2° comma Codice Civile, a riferire all'Assemblea dei soci sui risultati della gestione.

#### **TITOLO V - Patrimonio e Mezzi**

##### **ARTICOLO 18**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio del C.U.S. Firenze A.S.D. è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la

disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.

## **ARTICOLO 19**

### **Mezzi finanziari**

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. Firenze A.S.D. si avvale dei seguenti mezzi:

- a) contributi annuali versati dagli associati a norma del presente statuto;
- b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. Firenze A.S.D. dall'esercizio delle sue attività;
- c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
- d) ogni altro tipo di entrata.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. Firenze A.S.D..

Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

Il C.U.S. Firenze A.S.D. impiegherà l'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione delle attività previste dallo Statuto.

## **ARTICOLO 20**

### **Bilancio e Conto Consuntivo**

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. Firenze A.S.D. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la gestione del C.U.S. Firenze A.S.D. è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.

3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla competente Assemblea.

4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.

## **TITOLO VI - Disposizioni finali**

### **ARTICOLO 21**

#### **Scioglimento del C.U.S. Firenze A.S.D.**

1. Lo scioglimento del C.U.S. Firenze A.S.D. è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina, con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. Il patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 90 comma 18 della Legge n. 289/2002; può essere, su indicazione dell'Assemblea, destinato al C.U.S.I. ovvero all'Università territorialmente competente.

### **ARTICOLO 22**

### **Controversie**

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. Firenze A.S.D. e la Federazione, il C.U.S. Firenze A.S.D. ed altri C.U.S., tra il C.U.S. Firenze A.S.D. ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del C.U.S. Firenze A.S.D. a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..
2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra parte, decorso inutilmente il termine di 20 (venti) giorni dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 co. 2, c.p.c..
3. Qualora la divergenza o contestazione riguardi più di due parti, il Collegio Arbitrale sarà composto da tanti arbitri quante sono le parti interessate alla vertenza e designati ognuno da ciascuna di esse (o nominati, nell'ipotesi e nei modi di cui al precedente comma, dal Presidente del Tribunale competente), mentre la nomina dell'altro e/o degli altri 2 (due) arbitri occorrenti per raggiungere il numero dispari dei componenti del Collegio, sarà riservata agli altri nominati ovvero, in mancanza, al Presidente del Tribunale competente.
4. Il Collegio avrà sede a Roma e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto del C.U.S.I..

### **ARTICOLO 23**

#### **Normativa applicabile**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

### **ARTICOLO 24**

#### **Norma transitoria**

1. Il presente Statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. Firenze A.S.D., ai sensi degli articoli 41 comma 2 e 25 comma 2, lett. i) dello Statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informativi dello Statuto C.U.S.I..
  2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto, già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. Firenze A.S.D. la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto.
- A tal fine, il C.U.S. Firenze A.S.D. procederà alla ricognizione degli associati attuali, per l'individuazione della compagine

associativa.

## **ARTICOLO 25**

### **Norme integrative ed interpretative**

1. L'esclusione del socio prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive e dal C.U.S.I..

2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all'Assemblea dei soci.

3. I regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

F.to GAMBASSI FERNANDO

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo